

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 d.l. 18/2020, convertito con Legge 24.04.2020 n. 27 e ss.mm.ii.

Il giorno 1 del mese di luglio dell'anno 2020 si sono incontrati telematicamente:

L'azienda ICTS Italia rappresentata da Paolo Franceschini, Amministratore Delegato

Filcams CGIL rappresentata da Sandro Pagaria

Fisascat CISL rappresentata da Aurora Blanca

Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni

alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali interessate

per l'esame della comunicazione formulata in data 26/06/2020 ai sensi dell'art. art. 22 comma 1 d.l. 18/2020, convertito con L. 27/2020, anche come modificato dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 e dell'art. 1 d.l. 52/2020, dall'azienda ICTS Italia S.r.l., con sede legale in Roma, piazza della Libertà, n. 10, con un organico complessivo di n. 706 unità lavorative sul territorio nazionale, alle quali applica il CCNL Istituti di Vigilanza Privata e di ulteriori n. 13 unità lavorative alle quali applica il CCNL Multiservizi.

L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del d.l. 18/2020, conv. con Legge 24.04.2020 n. 27.

### PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata in data 26/06/2020 dall'Azienda ICTS Italia S.r.l., con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare ulteriormente la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificata dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 e dall'art. 1 d.l. 52/2020, a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Con detta comunicazione è stata revocata la precedente missiva inviata da ICTS ex art. 21, lett. c), d.lgs. 148/2015.
- 3) La Società, infatti, aveva già fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 d.l. 18/2020 e ss.mm.ii. per 13 settimane per le Regioni Lombardia e Veneto (ex d.l. 9/2020 e d.l. 18/2020 e ss.mm.ii.), nonché per 9 settimane (ex d.l. 18/2020 e ss.mm.ii.), per gli altri territori, giusto accordo sindacale del 07.04.2020, preceduto dalla informativa di legge. Pertanto, residua la possibilità di fruire di ulteriori 9 settimane, alla stregua della normativa vigente.
- 4) Senonché, la situazione emergenziale e di gravissimo pregiudizio, ascrivibile all'epidemia COVID-19, continua a presentare profili di particolare criticità e gravità e risulta tuttora in corso e dalla durata imprevedibile.
- 5) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta e, in alcuni casi, la cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 6) Le predette conseguenze economiche negative rendono, quindi, indifferibile la ulteriore riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato dal 04/05/2020 al 05/07/2020 (per Lombardia e Veneto dal 01/06/2020 al 02/08/2020) nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1 secondo le modalità ivi



indicate.

- 7) Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva, ferme restando le possibilità di ulteriore accesso alla CIGD che fosse introdotto / consentito da futura normativa, ovvero di accesso ad altri ammortizzatori, ovvero delle altre facoltà datoriali di legge e di contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere ulteriormente alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 d.l. 18/2020, conv. con della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificato dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 e come modificato da ultimo dal d.l. 52/2020.
- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga e è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, d.l. 18/2020, conv. con L. 28/7/2020, come modificato dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 e dall'art. 1 d.l. 52/2020, nonché in conformità della sopravvenuta Circolare INPS n. 78 del 27.06.2020, per l'erogazione delle relative prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 d.l. 18/2020 (conv. con Legge 24.04.2020 n. 27), come modificato dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 e dal d.l. 52/2020, e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione fino a un massimo di zero ore per le sedi di lavoro di cui all'allegato A:
- per quelle di Lombardia e Veneto dal 01/06/2020 al 02/08/2020 inclusi per n. 24 lavoratori
  - per quelle delle altre regioni sub. all. A dal 04/05/2020 al 05/07/2020 inclusi per n. 62 dipendenti
- Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere, e che sarà effettuata sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e produttive delle singole sedi di cui all'all. 1, cercando, ove possibile, di mantenere la equa distribuzione fra i lavoratori nei rispettivi ambiti.
- e) Con le medesime finalità di cui al precedente articolo, con riferimento ai lavoratori che saranno sospesi dal lavoro in base alla programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nel caso in cui gli stessi avessero maturato giorni di ferie al 31.12.2019 e non li avessero integralmente goduti, contestualmente all'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga l'azienda provvederà al graduale smaltimento di detti giorni di ferie. In particolare, ove la programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga dovesse prevedere la sospensione del lavoro per oltre 13 giorni nell'arco del mese, i lavoratori usufruiranno delle ferie residue e non godute al 31.12.2019, per il periodo eccedente, sempre nell'arco del mese.
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 48 ore.
- g) Il trattamento di integrazione salariale sarà anticipato ai lavoratori interessati a cura


dell'Azienda, così come previsto dall'art. 70 lettera g) del Decreto Legge 19.05.2020 n. 34.

- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- j) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la ICTS Italia S.r.l.

Paolo Franceschini



Per le OO.SS.

